



Direzione Regionale: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PAESISTICA E URBANISTICA

Decreto del Presidente (con Firma Digitale)

N. **T00010** del **05/02/2021**

Proposta n. 1431 del 01/02/2021

Oggetto:

Nomina dei componenti e costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Rieti.

OGGETTO: Nomina dei componenti e costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Rieti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, ed in particolare l'articolo 55 rubricato "*Enti pubblici dipendenti*", che al comma 3 prescrive: "[...] *I componenti degli organi istituzionali sono nominati dal Presidente della Regione [...]*";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 1 agosto 2016, n. 16 concernente "*Regolamento per la disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio per il personale della Giunta della Regione Lazio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 concernente "*Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente "*Ordinamento degli Enti regionali operanti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 rubricato "*Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica*", comma 1, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone la trasformazione degli istituti autonomi case popolari (I.A.C.P.), disciplinati dalla legge regionale 24 marzo 1986, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, nelle seguenti aziende:

- a) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma;
- b) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma;
- c) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Frosinone;
- d) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina;
- e) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rieti;
- f) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Viterbo;
- g) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del comprensorio di Civitavecchia;

VISTO l'articolo 4 rubricato "*Organi delle aziende*", legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che individua quali organi delle aziende:

- a) il presidente,
- b) il consiglio di amministrazione,
- c) il collegio dei revisori;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 rubricato "*Consiglio di amministrazione*", legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone al:

- comma 1. "*Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:*

a) *dal presidente dell'azienda, nominato dal Presidente della Giunta regionale;*

b) *da sei membri nominati dal Consiglio regionale, secondo le procedure previste dal regolamento consiliare*";

- comma 2. "*I componenti del consiglio di amministrazione sono scelti, previo avviso pubblico, tra persone di comprovata esperienza, almeno triennale, nell'amministrazione di strutture complesse pubbliche o private*";

- comma 2bis. "*Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi componenti il vicepresidente, che esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo*";

- comma 3. "*Il consiglio di amministrazione è responsabile dell'attività complessiva dell'azienda, del rispetto delle direttive regionali, in particolare, le seguenti funzioni [...]*";

VISTO l'articolo 8 rubricato "*Incompatibilità, indennità e durata degli organi*", legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che al comma 3 dispone: "*Il Presidente ed il consiglio di amministrazione dell'azienda durano in carica per la durata della legislatura. Essi proseguono le proprie funzioni fino alla data di costituzione dei nuovi organi dell'azienda, che sono costituiti entro quarantacinque giorni dalla data dell'insediamento del Consiglio regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12*";

VISTO, inoltre, l'articolo 15 rubricato "*Vigilanza e controllo*", legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, che al comma 2, lettera f), n. 1): "*dispone la decadenza del consiglio di amministrazione in caso di reiterate violazioni di disposizioni normative, di grave disavanzo nella gestione dell'azienda, ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva dell'azienda in relazione alle direttive emanate dalla Regione o a ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di costituzione del nuovo consiglio di amministrazione*";

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 concernente "*Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio*" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il comma 1, articolo 1 rubricato "*Determinazione delle indennità*";

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nei decreti-legge:

- 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122 concernente "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" e successive modifiche ed integrazioni;

- 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n.135 concernente "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*" e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESO CHE:

- l'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, dispone che "*Ai componenti degli organi dell'azienda spetta un'indennità determinata dalla Giunta regionale ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modifiche, tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'azienda e*

della relativa dimensione demografica nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire”;

- l'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che *“Le indennità spettanti ai componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione sono determinate, in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, in relazione all'entità del bilancio dell'ente, ai diversi livelli di funzioni, responsabilità e rappresentanza del componente, compatibilmente con la situazione finanziaria dell'ente stesso e con la direttiva di contenimento della spesa pubblica”;*
- l'articolo 1, comma 2, legge regionale n. 4/2013 e successive modifiche ed integrazioni, detta disposizioni relative al trattamento economico spettante ai consiglieri regionali;

CONSIDERATO opportuno stabilire che:

- nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al combinato disposto dell'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ai componenti del consiglio di amministrazione, a decorrere dalla data di insediamento, spetti il trattamento economico determinato in riferimento all'indennità lorda dei consiglieri regionali nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale n. 4/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
- con l'adozione del suindicato provvedimento di Giunta regionale, i contratti stipulati sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 concernente *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 7;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 concernente *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente *“Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione”* e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 22 rubricato *“Ricognizione e riordino degli enti. Riduzione del numero dei componenti degli organi”*, che demanda ad una successiva legge regionale la ricognizione e il riordino degli enti, e la riduzione del numero dei componenti degli organi;

VISTA la nota del Segretario generale della Regione Lazio 13 giugno 2016, protocollo n. 310341 avente ad oggetto: *“Conferimento di incarichi – controlli sulle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità”*;

VISTA la nota del Segretario generale della Regione Lazio 15 novembre 2016, protocollo n. 569929, avente ad oggetto “*Schemi di decreto del Presidente – linee guida*”;

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 concernente “*Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 3 rubricato “*Disposizioni in materia di aziende territoriali per l’edilizia residenziale – ATER*”, legge regionale n. 9/2017 e successive modifiche ed integrazioni, che dispone al:

- comma 1. “*Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente, dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all’articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell’organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche*”;

- comma 5. “*Entro quarantacinque giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente dell’azienda ed il Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dell’articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013. Qualora il Consiglio non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)*”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558 concernente “*Definizione degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi in base ai quali i consigli di amministrazione delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER), per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, sono composti da tre o cinque membri, incluso il presidente, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 agosto 2017, n. 9, recante "Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie"*”;

VISTA la nota, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, 9 ottobre 2017, protocollo n. 505377 avere ad oggetto: “*nota prot. U-468580 del 19.09.2017. Deliberazione della Giunta Regionale 12 settembre 2017, n. 558. Designazione da parte del Consiglio Regionale dei membri, diversi dal presidente, del c.d.a. di ciascuna ATER. Risposta a richiesta dati*”, a firma congiunta dell’Assessore Infrastrutture, Politiche Abitative, Enti Locali e dell’Assessore alle Politiche del Bilancio, Demanio e Patrimonio;

PRESO ATTO di quanto comunicato al Presidente del Consiglio regionale con la richiamata nota protocollo n. 505377/2017: “*[...] dall’esame degli indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, patrimoniali ed economici di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 558 del 12 settembre 2017, si comunica che il numero dei componenti da designare è di 3 (tre) per ciascuna ATER, fatta eccezione per il c.d.a. dell’ATER Comune di Roma, cui spettano 5 (cinque) componenti*”;

CONSIDERATO che, in relazione al procedimento di designazione dei membri del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R., il regolamento dei lavori del Consiglio regionale, di cui alla propria deliberazione 4 luglio 2001, n. 62, prevede, relativamente alle “*Nomine e designazioni*”, una

disciplina specifica ed articolata in diverse fasi, tra cui l'iniziativa ad avanzare candidature, la pubblicità, la modalità di presentazione ed esame delle proposte pervenute;

ATTESO che non è stato possibile procedere alla nomina immediata e contestuale del presidente e del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R., che pertanto potrà avvenire in tempi diversi e successivi, secondo le richiamate disposizioni;

CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Regione Lazio 4 aprile 2019, n. T00079, avente ad oggetto "*Nomina del Presidente dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti*", l'arch. Giancarlo Cricchi è stato nominato presidente della medesima Azienda;

VISTA la legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 concernente "*Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione*", ed in particolare l'articolo 22, rubricato "*Disposizioni varie*", che dispone:

- comma 73. "*In attuazione dell'articolo 117, comma settimo, della Costituzione e dell'articolo 6, comma 6, dello Statuto, al fine di garantire l'equilibrio tra i generi nelle nomine e designazioni di competenza regionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi, fatte salve le disposizioni più favorevoli in materia di pari opportunità stabilite dalla vigente normativa statale e regionale*";

- comma 74. "*Per gli organi collegiali di esclusiva nomina o designazione regionale la misura dei due terzi di cui al comma 73 è calcolata con riferimento a ciascun organo. Qualora non siano state presentate candidature sufficienti a garantire il rispetto di tale misura, ferma restando la possibilità di riaprire i termini per la presentazione di nuove candidature, l'organo competente alla nomina o designazione prescinde da tale misura, purché nel corso dell'anno garantisca nelle successive nomine o designazioni un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da garantire il riequilibrio della presenza dei due generi*";

- comma 75. "*Nel caso in cui alla Regione competa nominare o designare organi monocratici o solo una parte dell'organo collegiale, la misura dei due terzi è calcolata con riferimento al numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate nel corso dell'anno*";

- comma 76. "*In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 73 a 75, per l'anno 2020, la misura dei due terzi è calcolata con riferimento alle nomine e alle designazioni effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2020*";

VISTA la nota del Segretario generale del Consiglio regionale 2 dicembre 2020, protocollo n. 20701 -acquisita agli atti in data 3 dicembre 2020, con protocollo n. 1054700- avente ad oggetto: "*designazione dei membri, diversi dal presidente, del Consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) della provincia di Rieti. Trasmissione del decreto ai fini della nomina con decreto del Presidente della Regione*";

VISTA la nota del Capo di Gabinetto, indirizzata all'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero ed alla Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistiche e Urbanistica, 4 dicembre 2020, protocollo n. 1059106 avente ad oggetto: "*Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del 2 dicembre 2020*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 2 dicembre 2020, n. 9 avente ad oggetto: "*designazione di due membri, diversi dal presidente, del consiglio di amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Rieti, ex articolo 6 della l.r. 30/2002 e ss.mm.*";

PRESO ATTO che con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 9/2020, sono stati designati “*ai fini della successiva nomina a membri del consiglio di amministrazione dell’ATER della Provincia di Rieti, i signori:*

- 1) *Gloria Perilli, nata a Rieti il 30 luglio 1989;*
- 2) *Bruno Chiarinelli nato a Concerviano (RI) il 19 maggio 1957”;*

PRESO ATTO delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà (articoli 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni), nonché delle dichiarazioni relative allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (articolo 15, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni), rese nelle forme di legge dai suindicati soggetti designati, con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 9/2020, quali componenti del consiglio di amministrazione dell’A.T.E.R. della Provincia di Rieti, acquisite agli atti della struttura competente per materia, rispettivamente: in data 9 dicembre 2020 con protocollo n. 1066022; in data 10 dicembre 2020 con protocollo n. 1074149;

VISTI i *curriculum vitae*, parte integrante e sostanziale delle richiamate dichiarazioni, dai quali si è valutato che i soggetti designati quali componenti del consiglio di amministrazione dell’A.T.E.R. della Provincia di Rieti, sono in possesso di adeguata e comprovata professionalità, ed esperienza in relazione all’incarico da ricoprire;

PRESO ATTO della nota 18 gennaio 2021, protocollo n. 43798, acquisita agli atti stessa data con protocollo n. 44231, con la quale il Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Genio civile Lazio Nord, trasmette “*L’ACCOGLIMENTO della richiesta di autorizzazione avanzata dal dipendente Bruno Chiarinelli*”, in relazione allo svolgimento di incarico extra istituzionale retribuito, ai sensi dell’articolo 53, comma 10, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO della nota 25 gennaio 2021 protocollo n. 606, acquisita agli atti in data 26 gennaio 2021 con protocollo n. 75580, con la quale il Dirigente scolastico dell’Istituto Istruzione superiore “*Gregorio da Catino*” di Poggio Mirteto (Rieti) rilascia autorizzazione allo svolgimento di attività extrascolastica per la prof.ssa Gloria Perilli;

CONSIDERATO che l’Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ha attivato le seguenti procedure per la verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti designati, con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 9/2020, quali componenti del consiglio di amministrazione dell’A.T.E.R. della Provincia di Rieti:

- in data 11 dicembre 2020 consultazione e stampa dal sito del Senato della Repubblica dell’elenco storico dei parlamentari;
- in data 11 dicembre 2020 consultazione e stampa del controllo nel sistema S.I.R.I.P.A. per verifica presenza dei nominativi designati tra i debitori/creditori della Regione;
- in data 11 dicembre 2020 consultazione e stampa dal sito del Ministero dell’Interno, anagrafe degli amministratori locali e regionali;
- in data 23 dicembre 2020 chiesto, al soggetto regionale accreditato al Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a., le schede persona con cariche complete;
- in data 23 dicembre 2020 con protocollo n. 1131689, chiesti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, Ufficio Casellario Giudiziale territorialmente competente, il certificato del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti;

- 28 dicembre 2020 con protocollo n. 1148752, chiesto alla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti il rilascio di idonea certificazione attestante l'assenza di procedimenti contabili pendenti e/o condanne, anche con sentenza non definitiva, per danno erariale;
- in data 28 dicembre 2020 con protocollo 1148797, chiesto all'I.N.P.S. la verifica delle posizioni previdenziali attive e le informazioni concernenti l'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro pubblico e/o privato;

ACQUISITE dall'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, con riferimento ai soggetti designati con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 9/2020 quali componenti del consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. della Provincia di Rieti, la seguente documentazione:

- in data 28 dicembre 2020 ricevuta comunicazione dal Sistema TELEMACO di InfoCamere S.c.p.a.;
- in data 28 dicembre 2020 con protocollo n. 1148057, acquisiti agli atti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti i certificati del casellario giudiziale ed i certificati dei carichi pendenti;
- in data 29 dicembre 2020 con protocollo n. 1152085, acquisita agli atti risposta dall'I.N.P.S.;
- in data 25 gennaio 2021 con protocollo n. 69147, acquisita agli atti comunicazione dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti;

DATO ATTO che la documentazione presentata dai soggetti designati, con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 9/2020, quali componenti del consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. della Provincia di Rieti, e quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo è agli atti dell'Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica;

CONSIDERATO che all'esito dell'istruttoria, iniziata in data 4 dicembre 2020 e conclusa in data 26 gennaio 2021, nei confronti di Perilli Gloria e di Chiarinelli Bruno, designati quali componenti del consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. della Provincia di Rieti con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 9/2020, sulla base della documentazione presentata e di quella acquisita d'ufficio nell'ambito dell'attività di controllo propedeutica alla predisposizione del provvedimento amministrativo di nomina, non sono emerse cause di inconferibilità e di incompatibilità, nonché situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai fini del conferimento dell'incarico *de quo*, fermo restando che l'esito dell'istruttoria non solleva in alcun modo i dichiaranti dalle responsabilità previste ai sensi dell'articolo 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di dichiarazioni mendaci;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. della Provincia di Rieti, diversi dal presidente, a seguito della designazione degli stessi con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 9/2020;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che integralmente si richiamano:

1. di nominare, ai sensi dell'articolo 55, comma 3, Statuto della Regione Lazio, quali componenti, diversi dal presidente, del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Rieti:

- Perilli Gloria nata a Rieti (RI) il 30 luglio 1989;
- Chiarinelli Bruno nato a Concerviano (RI) il 19 maggio 1957;

È, pertanto, costituito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.) della Provincia di Rieti, nella seguente composizione:
presidente: arch. Giancarlo Cricchi, nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio 4 aprile 2019, n. T00079;
componenti: Perilli Gloria;
Chiarinelli Bruno.

I componenti del consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. della Provincia di Rieti restano in carica dalla notifica del presente provvedimento per la durata della legislatura, e proseguono le proprie funzioni secondo quanto disposto dal comma 3, articolo 8, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera f), n. 1), della medesima legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle more dell'attuazione dell'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni, ai componenti del consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. della Provincia di Rieti, a decorrere dalla data di insediamento del consiglio stesso, spetta il trattamento economico previsto ai sensi della legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo anche conto dell'estensione dell'ambito territoriale di competenza dell'azienda e della relativa dimensione demografica, nonché dell'entità delle risorse finanziarie e patrimoniali da gestire, nel rispetto dei vigenti limiti normativi, che graverà sul bilancio dell'Azienda stessa, e pertanto senza che dal presente provvedimento sorga alcun onere a carico del bilancio regionale.

Con l'adozione del provvedimento da parte della Giunta regionale di cui al combinato disposto dell'articolo 8, comma 2, legge regionale n. 30/2002 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 1, comma 1, legge regionale n. 46/1998 e successive modifiche ed integrazioni, i contratti stipulati con i componenti del consiglio di amministrazione dell'A.T.E.R. della Provincia di Rieti sono automaticamente adeguati alle disposizioni ivi dettate, salvo il diritto di recesso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti